



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO AIUTI-BIS

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-*bis*, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022. Di seguito una sintesi delle principali novità

Articolo 12	<p>Welfare aziendale</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, è stato innalzato a 600 euro il limite di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3 del Tuir relativo ai fringe benefit. Entro il limite indicato, infatti, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.</p>
Articolo 20	<p>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti al 2% da luglio</p> <p>Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile (riparametrata su base mensile per 13 mensilità), non superiore a 2.692€ maggiorato del rateo di tredicesima. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13^a o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, è incrementato dell'1,2%. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura si aggiunge al vigente esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di Bilancio 2022. L'applicazione della riduzione contributiva potrà avvenire con le modalità operative che saranno emanate dall'Inps. Pertanto, si attendono ulteriori indicazioni dell'ente in merito alla misura.</p>
Articolo 22	<p>Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum 200 euro</p> <p>L'Inps ha fornito le istruzioni per l'estensione dell'indennità una tantum da 200 euro ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps fino al 17 maggio 2022.</p>
Articolo 23- <i>bis</i>	<p>Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli under 14</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione per cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai</p>



Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Consulenti del Lavoro

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it



	<p>contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> <p>Inoltre, è stata prorogata, sempre fino al 31 dicembre 2022, la disposizione in base al quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;2. nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Articolo 25- <i>bis</i>	<p>Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato</p> <p>Modificando l'articolo 10, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 24/2022, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, ai lavoratori del settore privato in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Studio Dafe STP S.r.l.



Consulenti del Lavoro

Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it